



*fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua del terziario*

PARTE SPECIALE “E”

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI
DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA
NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 04/08/2020

INDICE

- E.1 ELENCO DEI REATI-PRESUPPOSTO E “CONSIDERAZIONI SPECIFICHE” SULLA RELATIVA STRUTTURA
- E.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- E.3 AREE A RISCHIO E PRINCIPI DI CONTROLLO PREVENTIVO

E.1 ELENCO DEI REATI-PRESUPPOSTO E “CONSIDERAZIONI SPECIFICHE” SULLA RELATIVA STRUTTURA

Art. 648 del codice penale – Ricettazione

Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due od otto annui e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Considerazioni specifiche

L'interesse tutelato dalla norma in esame è l'incriminazione di traffici che abbiano per oggetto le cose provenienti da delitti. Presupposto della ricettazione è l'esistenza di un delitto anteriore, ma non è necessario che tale delitto sia giudizialmente accertato. Scopo della previsione è quella di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale e, in via mediata, di evitare la commissione di quest'ultimo, imponendo limiti alla circolazione dei beni provenienti dal reato stesso.

La ricettazione è un reato comune, vale a dire può essere commesso da chiunque eccetto da chi ha posto in essere il reato presupposto, e di danno, in quanto richiede l'offesa del bene protetto.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico, vi è l'ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un profitto.

Peraltro, va segnalato che, con riguardo al rischio di ricettazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che tale delitto può configurarsi anche nel caso in cui il soggetto agente sia in *dolo eventuale*, ovvero non sia consapevole della provenienza illecita del denaro, ma se ne rappresenti anche solo la concreta possibilità accettandone il rischio.

Art. 648-bis del codice penale – Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Considerazioni specifiche

La norma in esame presenta un'oggettività giuridica complessa: oltre alla tutela di interessi di natura patrimoniale, il delitto è posto a tutela dell'ordine economico in relazione ai turbamenti che l'attività di riciclaggio può generare quanto alla libertà e correttezza del mercato.

Scopo della disposizione è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione “ripuliti” e dunque investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma si propone anche l’obiettivo di scoraggiare la commissione del reato principale, ostacolando la possibilità di sfruttarne i proventi.

Si tratta di un reato a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, il cui presupposto può essere costituito anche dal reato di cui all’art. 416-bis c.p. idoneo a produrre proventi illeciti rientrando nei relativi scopi anche quello di trarre vantaggi e profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso.

L’elemento soggettivo del reato è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere attività di riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita o anche solo nella rappresentazione della concreta possibilità della provenienza delittuosa della cosa .

L’ignoranza circa la provenienza degli stessi esclude il dolo e, dunque, il reato, mentre continua a sussistere la punibilità a titolo di dolo eventuale in caso di dubbio circa la fonte dei beni o delle altre utilità.

Il reato si consuma nel momento in cui è compiuta la sostituzione o il trasferimento o l’operazione atta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni o di altre utilità, ancorché non professionalmente o mediante dissimulazione, purché essa, sia pur senza impedirlo in via definitiva, sia tale da rendere più difficile, con qualsiasi espediente, l’accertamento della provenienza delittuosa della cosa.

Art. 648-ter del codice penale – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

Considerazioni specifiche

Si tratta di una fattispecie a forma libera che si differenzia dall’ipotesi di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) poiché, mentre quest’ultimo reato prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite, la figura in esame punisce l’impiego, anche mediante condotte svolte non professionalmente o connotate da dissimulazione in attività economiche o finanziarie delle stesse, intendendosi queste ultime sulla base di quanto desumibile dalle corrispondenti nozioni civilistiche di cui agli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c.

Anche in questo caso, il presupposto può essere costituito dal reato di cui all’art. 416-bis c.p. idoneo a produrre proventi illeciti rientrando nei relativi scopi anche quello di trarre vantaggi e profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso.

Si ritiene che per “impiegare” debba intendersi “investire”: dunque, si fa riferimento ad un utilizzo a fini di profitto.

Vengono punite, in sostanza, anche quelle attività mediate che non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da taluni illeciti, ma che comunque consentono l'occultamento dei capitali illeciti e l'arricchimento delle associazioni criminali, colpendo una serie di attività di investimento solo apparentemente legali (quali ad esempio, attività di arricchimento derivante da appalti, concessioni, commercio, attività di gioco o scommesse, ecc.). La differenza coi delitti di ricettazione o riciclaggio consiste, essenzialmente, nel fatto che tale delitto ha per oggetto proventi normalmente già "ripuliti") ma si ritiene, che esso assorba invece i primi, ogniqualevolta il soggetto agisca in un contesto unitario caratterizzato sin dall'origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate.

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico.

Art. 648-ter¹ del codice penale – Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato proprio applicabile nei confronti di chi, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, ne impieghi, sostituisca o trasferisca i relativi profitti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative che ne ostacolino concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa e non si esauriscano nella mera utilizzazione o godimento personale.

Quanto allo sfondo di tutela, l'autoriciclaggio presenta natura "plurioffensiva", quantomeno nella forma del pericolo concreto, rispetto ai beni del patrimonio e/o della corretta amministrazione della giustizia nonché del mercato e della libera concorrenza, concretamente pregiudicati dall'immissione nel circuito economico legale di capitali illecitamente acquisiti.

Quanto alla tipologia comportamentale, ai fini del presente Modello, si ritengono rilevanti tutte le forme di re-immissione nel circuito economico legale rientranti nelle definizioni civilistiche di cui agli artt. 2082, 2135 e 12195 c.c. o aventi comunque risvolti economico-finanziari (acquisizioni

di appalti, acquisto di partecipazioni societarie o di titoli sul mercato borsistico, locazione immobiliare, forniture di beni o servizi, ecc.) o fine di profitto, purché *concretamente* idonee ad ostacolare l'accertamento l'identificazione della provenienza delittuosa delle relative disponibilità: laddove proprio tale ultimo avverbio segna la differenza con le corrispondenti condotte di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p. le quali, per come sin qui definite dalla giurisprudenza, risultano caratterizzate soltanto dall'astratta idoneità a produrre il medesimo effetto di ostacolo (come, ad esempio, il semplice deposito di denaro su conto corrente, ancorché trasparente e tracciabile ovvero il trasferimento ad altro conto corrente diversamente intestato ed aperto presso altro istituto bancario).

L'oggetto della condotta consiste, invece, nel *denaro o altra utilità* (bene mobile o immobile avente valore economico-patrimoniale) proveniente, direttamente o indirettamente, da qualsiasi *delitto non colposo*.

Il reato si considera unico anche se, mediante unica condotta, si impiegano disponibilità provenienti da diversi reati-presupposto mentre si hanno più reati, eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione *ex art. 81 cpv. c.p.*, se, con plurime e distinte condotte si frazioni nel tempo il provento dello stesso reato-presupposto.

L'autoriciclaggio, peraltro, può derivare anche da precedenti delitti di riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio laddove il primo impiego generi proventi (si pensi, ad esempio, ad investimenti fruttuosi che producano guadagni o plusvalenze).

Nel concetto di *mera utilizzazione o godimento personale*, quale causa di esclusione del fatto oggettivo di reato, si ritiene possano prudenzialmente farsi rientrare, ai fini del presente Modello, le condotte di acquisto/godimento di beni di consumo per esigenze personali (ad esempio, l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione propria e/o della famiglia o il mero versamento su un conto corrente intestato a proprio nome), purché prive di qualsiasi risvolto economico o di profitto.

E.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale, ad integrazione/specificazione di quanto previsto nel Codice Etico del Fondo e/o nelle regole generali di condotta indicate nella Premessa della Parte Speciale del Modello, prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/01 (per maggiori dettagli si veda l'Allegato 3 del Modello "*Elenco dei reati presupposto*"), anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolarne la commissione;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure del Fondo o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico.

Inoltre, al fine di prevenire la commissione dei reati in oggetto, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree a rischio reato sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
- divieto di acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o comunque intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- divieto di impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- divieto di impiegare in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- obbligo di bloccare o, comunque, non dare esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti / Paesi / merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione);
- obbligo di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori ed, in genere, con le controparti contrattuali;
- richiedere tutte le informazioni necessarie a verificare l'attendibilità commerciale / professionale dei consulenti, fornitori ed, in genere, delle controparti contrattuali;
- garantire un'adeguata formalizzazione, anche attraverso una chiara ed esplicita indicazione dei contenuti delle prestazioni e delle condizioni economiche pattuite, agli incarichi conferiti ad aziende di servizi e/o persone fisiche che operano nell'interesse del Fondo;
- assicurare la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure operative del Fondo, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività "sensibili" nelle aree a rischio reato.

E.3 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO E PRINCIPI DI CONTROLLO PREVENTIVO

Area a rischio n. 1

AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

➤ RUOLI E FUNZIONI COINVOLTE

Consiglio di Amministrazione, Presidenza, Direzione, Direttore dell'Esecuzione, Responsabile Unico del Procedimento, Commissione di valutazione, Affari Legali e Gare, Area ICT, Area Amministrazione

➤ ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Istituzione, integrazione e aggiornamento dell'albo fornitori;
- b) Definizione e approvazione del programma biennale degli affidamenti di forniture e servizi (e relativi aggiornamenti annuali) e dell'eventuale programma triennale per i lavori pubblici;
- c) Espletamento delle procedure di affidamento;
- d) Predisposizione, stipula e autorizzazione dei contratti;
- e) Esecuzione del contratto e monitoraggio della fornitura;
- f) Pagamento da o per terzi (clienti, fornitori, consulenti, etc.).

➤ POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE

a) Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato di ricettazione potrebbe astrattamente verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti del Fondo omettano i controlli previsti in ordine all'attendibilità dei fornitori ed autorizzino l'acquisto di beni o servizi ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore.

b) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Il delitto di riciclaggio e quello di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, potrebbe configurarsi laddove, a seguito della ricezione di finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali siano stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti del Fondo acquistino beni o servizi in favore dello stesso.

A titolo meramente esemplificativo, ciò potrebbe avvenire attraverso:

- pagamento in contanti, in più soluzioni, a fronte di acquisti di beni anche frazionati al fine, ad esempio, di favorire la reimmersione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ovvero ottenere un vantaggio economico, quale corrispettivo, dallo svolgimento di tale attività;
- accredito di somme sui c/c dei fornitori, giustificandole formalmente come pagamento di servizi di consulenza, in realtà non ricevuti, al fine, ad esempio, di favorire la reimmersione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ovvero ottenere un vantaggio economico, quale corrispettivo, dallo svolgimento di tale attività;
- riaccredito di somme sui c/c del Fondo da parte di fornitori, a titolo di rimborso per precedenti pagamenti effettuati nei loro confronti, in realtà non dovuti, al fine di, ad

esempio, favorire la reimmersione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ovvero ottenere un vantaggio economico, quale corrispettivo, dallo svolgimento di tale attività;

- investimenti, effettuati senza ricorrere alle disponibilità dei c/c del Fondo, a diretto vantaggio del Fondo stesso (saldo partite a debito, acquisto immobili, ecc.) con denaro proveniente da reato al fine, ad esempio, di favorire la reimmersione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ovvero ottenere un vantaggio economico, quale corrispettivo, dallo svolgimento di tale attività.

c) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un precedente delitto non colposo, nell'ambito delle attività di acquisto di beni, servizi o lavori, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

➤ PRINCIPI DI CONTROLLO PREVENTIVO

Con riferimento alla gestione degli affidamenti di servizi, forniture e lavori, l'attività del Fondo si ispira ai seguenti principali principi di controllo preventivo:

Principi di controllo preventivo in relazione alla qualifica dei fornitori:

- rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma del Fondo e dal sistema autorizzativo nella gestione della qualifica dei fornitori;
- formale identificazione dei soggetti deputati alla gestione della qualifica dei fornitori;
- formale definizione di un processo di qualifica al fine di garantire che i fornitori con i quali il Fondo intrattiene rapporti siano caratterizzati da elevati standard tecnico-professionali, nonché etici e di compliance;
- verifica ed approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, dell'Avviso pubblico (e della documentazione di corredo) di costituzione dell'albo fornitori;
- formale definizione dei requisiti di carattere generale e speciale che devono possedere e dimostrare i fornitori ai fini del loro inserimento nell'albo;
- formale definizione delle modalità e delle tempistiche delle verifiche da svolgere sui requisiti dei fornitori ai fini della loro iscrizione in albo;
- esistenza e puntuale utilizzo di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori e/o consulenti;
- formalizzazione dei risultati delle suddette verifiche;
- assegnazione ai fornitori di specifiche fasce / classi in funzione dei relativi requisiti;
- approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'inserimento dei fornitori in albo;
- formale monitoraggio ed aggiornamento periodico dell'albo fornitori al fine di:
 - a) registrare eventuali non conformità riscontrate in sede di fornitura del bene / servizio / lavoro;
 - b) verificare il mantenimento dei requisiti previsti per la qualifica;

- tracciabilità delle valutazioni e dei riscontri ricevuti dalle Aree Operative sui fornitori;
- formale definizione delle casistiche che comportano l'esclusione dei fornitori dall'albo;
- archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa al processo di qualifica dei fornitori.

Principi di controllo preventivo in relazione alla programmazione degli affidamenti, all'espletamento delle procedure di affidamento ed alla definizione dei contratti:

- rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma del Fondo e dal sistema autorizzativo nella programmazione degli affidamenti, nell'espletamento delle procedure di affidamento e nella definizione dei contratti;
- identificazione dei soggetti deputati alla programmazione degli affidamenti, all'espletamento delle procedure di affidamento e alla definizione dei contratti;
- formale definizione, verifica, approvazione nel rispetto delle deleghe in essere e comunicazione del programma biennale degli affidamenti di forniture e servizi (e relativi aggiornamenti annuali) e dell'eventuale programma triennale per i lavori pubblici;
- verifica di coerenza tra gli affidamenti da effettuare e quanto previsto in programmazione;
- selezione dei fornitori operata secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, nel rispetto delle modalità e procedure definite dalla normativa di riferimento;
- verifica che la fornitura di beni o servizi sia avvenuta a condizioni di mercato ed in conformità con quanto contrattualmente previsto;
- formale definizione delle casistiche e delle modalità di gestione ed approvazione degli affidamenti di modico valore e degli affidamenti diretti;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, degli affidamenti di modico valore e degli affidamenti diretti;
- formale definizione delle casistiche e delle modalità di gestione ed approvazione delle procedure negoziate, sopra e sotto soglia;
- formale definizione, preventivamente all'avvio della procedura negoziata, delle modalità e tempistiche di lavoro, nonché dei criteri per la selezione e valutazione degli operatori economici e delle offerte, sia dal punto di vista tecnico che economico;
- verifica ed approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, della documentazione di gara (Bando di Gara / Lettera di Invito, Disciplinare di Gara, Capitolato Tecnico, Determina a Contrarre, schema del contratto, ecc.);
- formale definizione del numero di fornitori da invitare a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia;
- esecuzione delle procedure di pubblicità (es. pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) dei Bandi di Gara / affidamenti, in caso di procedure negoziate sopra soglia;

- formalizzazione dei risultati e delle relative motivazioni della valutazione amministrativa, tecnica ed economica in specifici verbali e griglie di comparazione, approvati nel rispetto delle deleghe in essere;
- verifica, tracciata e formalizzata, delle offerte anormalmente basse;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, della scelta dell'operatore economico aggiudicatario;
- segregazione dei compiti tra chi predispone i contratti, chi li verifica e chi li autorizza;
- formale verifica ed approvazione dei contratti, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
- inserimento nei contratti di una clausola di impegno per la controparte al rispetto del Modello e del Codice Etico del Fondo;
- obbligo, per il fornitore, al rispetto di tutti gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari;
- archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa al processo di programmazione degli affidamenti, di espletamento delle procedure di affidamento e di definizione dei contratti.
- gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari del Fondo siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- utilizzo di idonei modelli contrattuali con termini e condizioni adeguatamente formalizzati;
- nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali (anche nel caso di controparti estere), deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- con riferimento alla correttezza commerciale/professionale dei fornitori e dei terzi, devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando ogni strumento idoneo a tal fine;

Principi di controllo in relazione all'esecuzione del contratto, al monitoraggio della fornitura ed al pagamento dei fornitori:

- rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma del Fondo e dal sistema autorizzativo nell'esecuzione del contratto, nel monitoraggio della fornitura e nel pagamento dei fornitori;
- identificazione dei soggetti deputati all'esecuzione del contratto, al monitoraggio della fornitura e al pagamento dei fornitori;
- formale definizione delle modalità e degli strumenti utilizzati per il monitoraggio della fornitura;
- formalizzazione in appositi verbali degli esiti del monitoraggio della fornitura;
- formalizzazione, al termine dell'esecuzione del contratto, del collaudo dei lavori o della verifica di conformità delle forniture e dei servizi;

- verifica, preventiva al pagamento dei compensi dei fornitori, finalizzata ad accertare che:
 - a) la fattura sia stata approvata nel rispetto delle deleghe in essere;
 - b) gli estremi del bonifico siano coerenti con i dati presenti nella fattura (CIG, importo, destinatario del pagamento, condizioni di pagamento, ecc.) e nel contratto;
 - c) la presenza del verbale con gli esiti delle verifiche effettuate sul monitoraggio della fornitura;
- divieto di effettuare i pagamenti: a) al di fuori delle scadenze previste dal contratto e/o in mancanza di presentazione della fattura del fornitore e/o per motivi non strettamente attinenti allo svolgimento del contratto; b) su conti correnti di un Paese diverso da quello in cui il fornitore abbia residenza / sede, che non deve essere un Paese a regime fiscale privilegiato, a meno che in tale Paese lo stesso fornitore abbia la propria sede / residenza e nello stesso debba svolgersi l'attività; c) a persona fisica o giuridica diversa dal fornitore cui è stato affidato il contratto; d) anticipati, a meno che non sia espressamente definito dal contratto (l'anticipo, in ogni caso, deve essere parte del compenso complessivo previsto);
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei pagamenti;
- archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa all'esecuzione del contratto, al monitoraggio della fornitura ed al pagamento dei fornitori.
- rintracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative;

Area a rischio n. 2

GESTIONE DELLA FINANZA E DELLA TESORERIA

➤ RUOLI E FUNZIONI COINVOLTE

Presidenza, Direzione, Area Ispettorato, Area Amministrazione

➤ ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Gestione delle attività di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti;
- b) Gestione delle fidejussioni;
- c) Gestione dei pagamenti;
- d) Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa;
- e) Gestione della piccola cassa;
- f) Reperimento di risorse finanziarie;
- g) Investimenti con controparti;
- h) Operazioni mobiliari, immobiliari e di altro genere che abbiano ad oggetto beni o denaro;

- i) Sponsorizzazioni;
- j) Gestione fatturazioni (attive e passive);
- k) Gestione adempimenti fiscali (attività di dichiarazione, fatturazione e/o versamento in nome e per conto del Fondo).

➤ POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE

a) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il delitto di riciclaggio e quello di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, potrebbe configurarsi laddove, a seguito della ricezione di finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali siano stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti del Fondo acquistino beni o servizi in favore dello stesso.

A titolo meramente esemplificativo, ciò potrebbe avvenire attraverso:

- pagamento in contanti, in più soluzioni, a fronte di acquisti di beni anche frazionati al fine, ad esempio, di favorire la reimmersione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ovvero ottenere un vantaggio economico, quale corrispettivo, dallo svolgimento di tale attività;
- accredito di somme sui c/c dei fornitori, giustificandole formalmente come pagamento di servizi di consulenza, in realtà non ricevuti, al fine, ad esempio, di favorire la reimmersione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ovvero ottenere un vantaggio economico, quale corrispettivo, dallo svolgimento di tale attività;
- riaccredito di somme sui c/c del Fondo da parte di fornitori, a titolo di rimborso per precedenti pagamenti effettuati nei loro confronti, in realtà non dovuti, al fine di, ad esempio, favorire la reimmersione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ovvero ottenere un vantaggio economico, quale corrispettivo, dallo svolgimento di tale attività;
- investimenti, effettuati senza ricorrere alle disponibilità dei c/c del Fondo, a diretto vantaggio del Fondo (saldo partite a debito, acquisto immobili, ecc.) con denaro proveniente da reato al fine, ad esempio, di favorire la reimmersione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ovvero ottenere un vantaggio economico, quale corrispettivo, dallo svolgimento di tale attività;
- ricezione di incassi attraverso le seguenti modalità: a) incassi in contanti superiori alla soglia massima definita dalla legge; b) pagamenti da parte di soggetti non direttamente riconducibili all'effettivo soggetto obbligato (triangolazione di pagamenti); c) pagamenti provenienti da trust / società anonime; d) pagamenti da società con sede in Paesi a fiscalità privilegiata e/o Paesi a rischio terrorismo;
- effettuazione di pagamenti attraverso le seguenti modalità: a) pagamenti in contanti superiori alla soglia massima definita dalla legge; b) pagamento a soggetti terzi o non

direttamente riconducibili al fornitore del bene / servizio; c) richiesta di pagamento presso istituto bancario con sede presso un Paese a fiscalità privilegiata;

- utilizzo di denaro proveniente da attività illecite e/o da fondi extra contabili per le attività di gestione dei pagamenti.

b) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Il Fondo, a seguito della commissione di un reato non colposo ed al fine di conseguire indebiti vantaggi, potrebbe impiegare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità, provenienti dal delitto stesso, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa attraverso la gestione della finanza e della tesoreria, ad esempio mediante operazioni improprie sui conti correnti o una gestione impropria degli incassi e/o dei pagamenti o prelievi ingiustificati dalla piccola cassa o il rimborso di spese fittizie o per un ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto o anche false fatturazioni, dichiarazioni fiscali fraudolente o comunque false o omesso versamento di tributi o versamento in misura inferiore a quella dovuta.

➤ PRINCIPI DI CONTROLLO PREVENTIVO

Con riferimento alla gestione della finanza e della tesoreria, l'attività del Fondo si ispira ai seguenti principali principi di controllo preventivo:

- rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma del Fondo e dal sistema autorizzativo nella gestione della finanza e della tesoreria;
- identificazione dei soggetti deputati alla gestione della finanza e della tesoreria;
- esistenza di un sistema di “deleghe con procura” e “deleghe per cassa” entro limiti di importo predeterminati;
- formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, delle operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti bancari;
- limitazione degli accessi al sistema di *homebanking* tramite l'assegnazione di username e password dispositive, assegnate ai procuratori del Fondo;
- segregazione delle funzioni tra chi predispone e chi autorizza i pagamenti;
- verifica della coerenza e della scadenza delle fidejussioni ricevute con riferimento ai Piani / progetti finanziati;
- formale definizione delle modalità di restituzione delle fidejussioni a seguito del pagamento del saldo dei finanziamenti concessi;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere, di tutte le operazioni di pagamento (tutti i pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, ad eccezione che per spese di modico valore gestite mediante piccola cassa);
- completezza, accuratezza e veridicità delle registrazioni contabili delle movimentazioni di tesoreria, nel rispetto dei principi contabili applicabili;
- monitoraggio periodico dei pagamenti eseguiti dal Fondo, anche attraverso l'esecuzione di riconciliazioni bancarie (quadratura tra mastrino contabile ed estratto conto bancario);

- verifiche atte a prevenire la doppia registrazione della stessa fattura ed il duplice pagamento della stessa fattura;
- divieto di effettuare i pagamenti:
 - a) al di fuori delle scadenze previste dal contratto e/o in mancanza di presentazione della fattura del fornitore e/o per motivi non strettamente attinenti allo svolgimento del contratto;
 - b) su conti correnti di un Paese diverso da quello in cui il fornitore abbia residenza / sede, che non deve essere un Paese a regime fiscale privilegiato, a meno che in tale Paese lo stesso fornitore abbia la propria sede / residenza e nello stesso debba svolgersi l'attività;
 - c) a persona fisica o giuridica diversa dal fornitore cui è stato affidato il contratto;
 - d) anticipati, a meno che non sia espressamente definito dal contratto (l'anticipo, in ogni caso, deve essere parte del compenso complessivo previsto);
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere, di tutte le movimentazioni di cassa (per anticipi per trasferte o spese di modico importo per le quali non è possibile utilizzare il bonifico bancario come strumento di pagamento);
- verifica di congruità e di corrispondenza tra le spese autorizzate per cassa ed i relativi giustificativi di spesa (fatture, giustificativi delle spese di trasferta, etc.);
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere, delle operazioni di reintegro della piccola cassa;
- riconciliazione periodica delle giacenze di cassa con il registro contabile delle movimentazioni di cassa;
- archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione della finanza e della tesoreria;
- nessun pagamento può essere effettuato e/o ricevuto dal Fondo in contanti oltre i limiti stabiliti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia;
- ogni pagamento, inclusi quelli di cui a fatture, tasse, imposte e contributi, viene effettuato solo se debitamente disposto da procuratore autorizzato (nei limiti e secondo le modalità di esercizio dei rispettivi poteri);
- ogni pagamento deve essere effettuato, in conformità alle procure vigenti, solo a seguito di rilascio di regolare fattura o di documentazione attestante il pagamento;
- l'accesso ai sistemi telematici bancari è consentito esclusivamente al personale a ciò espressamente autorizzato;
- viene svolta una verifica periodica sulla corrispondenza tra incassi contabilizzati e quanto versato sul conto corrente bancario;
- viene effettuato un controllo sull'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutti le controparti anche mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- ogni operazione di pagamento, bonifico, giroconto, compensazione debiti/crediti, conferimenti, o cambio di assegni deve essere tracciata e documentata.

Area a rischio n. 3

AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E BILANCIO

➤ RUOLI E FUNZIONI COINVOLTE

Consiglio di Amministrazione, Presidenza, Direzione, Area Amministrazione, Area ICT

➤ ATTIVITÀ SENSIBILI

- a) Predisposizione del *budget* preventivo;
- b) Gestione del budget preventivo e verifica degli scostamenti;
- c) Gestione della contabilità generale;
- d) Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate;
- e) Determinazione ed esecuzione delle altre operazioni di chiusura del bilancio;
- f) Redazione ed approvazione del bilancio consuntivo.

➤ POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE

a) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il delitto di riciclaggio e quello di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, potrebbero concretizzarsi mediante l'omessa o infedele registrazione di dati relativi alla contabilità quale mezzo per la realizzazione di disponibilità extracontabili oppure al fine di ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro.

b) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Il delitto di autoriciclaggio potrebbe realizzarsi, nell'ambito delle attività di gestione della contabilità e del bilancio, attraverso la messa in atto di operazioni contabili volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza del denaro quale frutto di un delitto non colposo commesso da parte di un esponente del Fondo.

➤ PRINCIPI DI CONTROLLO PREVENTIVO

Con riferimento all'amministrazione, contabilità e bilancio, l'attività del Fondo si ispira ai seguenti principali principi di controllo preventivo:

- rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma del Fondo e dal sistema autorizzativo nella gestione dell'amministrazione, contabilità e bilancio;
- identificazione dei soggetti deputati alla gestione dell'amministrazione, contabilità e bilancio;
- formale definizione di un budget preventivo, in coerenza con la programmazione e le strategie del Fondo;

- verifica di completezza, correttezza e congruità delle informazioni inserite nel budget preventivo, in relazione alle singole voci che lo compongono;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, del budget preventivo;
- monitoraggio periodico del budget preventivo, attraverso la riconciliazione tra il Conto Economico ed il budget stesso, e predisposizione del budget di controllo e del prospetto finanziario;
- definizione del piano dei conti in funzione del budget preventivo approvato e delle relative voci di spesa previste;
- tracciabilità delle operazioni contabili attraverso l'utilizzo di strumenti informatici per la loro rilevazione ed elaborazione;
- verifica periodica del rispetto degli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente;
- verifica periodica dei debiti verso le aziende beneficiarie di finanziamenti concessi dal Fondo, verso i fornitori, verso Istituti Previdenziali, per retribuzioni e per compensi verso i componenti degli Organi statutari e dei Nuclei Tecnici di Valutazione;
- verifica periodica delle ripartizioni dei versamenti delle aziende e riconciliazione dei relativi dati;
- verifiche sulle richieste di portabilità con mobilità verso altri fondi e da altri fondi;
- verifiche sulle attività di attivazione e modifica dei Conti Individuali Aziendali e dei Conti di Gruppo;
- inserimento in piattaforma e controllo dei finanziamenti concessi e riconosciuti;
- verifica di completezza, accuratezza e veridicità delle registrazioni contabili effettuate in corso d'anno;
- verifica di completezza, correttezza e congruità delle informazioni del bilancio consuntivo e dei documenti correlati;
- trasmissione tempestiva a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci della bozza del bilancio consuntivo e dei documenti correlati;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, del bilancio consuntivo e dei documenti correlati;
- archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa all'amministrazione, contabilità e bilancio.